




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 115 e abb.-A

Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura

N. 3 – 23 maggio 2023



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 115 e abb.-A

Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto
in un comune diverso da quello di residenza, in caso di
impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura

N. 3 – 23 maggio 2023

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 3 -
ARTICOLO 1	- 3 -
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN UN COMUNE DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	115 e abb.-A
Titolo:	Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato	no
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatore per la Commissione di merito:	Iezzi (Lega)
Commissione competente:	I (Affari costituzionali)

PREMESSA

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, conferisce una delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura.

È oggetto della presente Nota il testo elaborato dalla Commissione I (Affari costituzionali, della Presidenza del consiglio e interni).

Il testo si compone di un unico articolo e non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le norme che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1

Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza

Le norme delegano il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare:

- le modalità atte a garantire l'esercizio del diritto di voto degli elettori che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano in un comune diverso da quello di residenza in occasione dello svolgimento di consultazioni elettorali o referendarie [comma 1, lett. a)];

- una rimodulazione della tariffa agevolata applicata dagli enti e dalle società che gestiscono i servizi di trasporto in favore degli elettori residenti in Italia e all'estero che devono recarsi a votare nei rispettivi comuni di iscrizione elettorale [comma 1, lett. b)].

Gli schemi di decreto legislativo, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. In attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, si prevede che, qualora gli schemi di decreto legislativo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione nell'ambito dei medesimi decreti, questi ultimi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse (comma 2)

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive (comma 3).

Secondo la legislazione vigente, il voto in comune diverso da quello di residenza è previsto esclusivamente per alcune particolari categorie di elettori, quali i componenti dei seggi elettorali, i rappresentanti di lista e i candidati; i militari e gli appartenenti alle Forze di Polizia, che votano nel comune dove prestano servizio; i naviganti imbarcati, che votano nel comune dove si trovano; i degenti, che sono ammessi al voto nel luogo di ricovero (D.P.R. n. 361/1957, artt. 48-51).

Per quanto riguarda le agevolazioni tariffarie per gli elettori che intendono rientrare presso il comune di residenza in occasione delle elezioni, a legislazione vigente, per quanto riguarda le elezioni di Camera e Senato, è applicata una tariffa ridotta sui viaggi ferroviari a favore degli elettori per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno (DPR 361/1957, art. 116).

Tali disposizioni sono state estese dalla legge 241/1969 anche alle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali e si applicano anche ai viaggi via mare con i mezzi delle società di navigazione concessionarie dei servizi da e per tutte le isole del territorio nazionale. La medesima legge 241 prevede che per i viaggi effettuati con il mezzo aereo sul territorio nazionale è riconosciuta agli elettori un'agevolazione per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno.

Come si evince – limitatamente al trasporto ferroviario - dalla risposta del Governo a un'interrogazione¹ "le agevolazioni tariffarie previste per gli elettori residenti nel territorio nazionale e all'estero che si recano nella località sede elettorale di iscrizione per esercitarvi il diritto di voto (in occasione di elezioni politiche regionali, provinciali, comunali, delle consultazioni elettorali per i rappresentanti d'Italia al Parlamento europeo nonché di quelle referendarie indette con decreto del Presidente della Repubblica), sono stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e disciplinate nel dettaglio da una specifica Convenzione

¹ Interrogazione 4-00350 Senato, XVI legislatura.

stipulata fra Trenitalia e il Ministero dell'interno, che definisce, fra l'altro, le disposizioni applicative per le agevolazioni di cui trattasi".

Nella risposta a un'ulteriore interrogazione² del 2019, più generalmente, il Governo affermava che, per il periodo 2010- 2018, i rimborsi per le agevolazioni di viaggio facevano registrare, in sintesi, i seguenti dati:

"- in 9 anni sono state concesse agevolazioni per 1.385.757 viaggi;

- la spesa complessiva sostenuta è stata pari a 31.902.520 euro, con una spesa media per viaggio pari a 23,02 euro;

- il confronto tra il costo medio di questo periodo rispetto a quello del 2004-2009, che si attestava su di una media di circa 20 euro per viaggio, denota un incremento del 15 per cento circa."

Un ulteriore elemento, risultante dalla risposta a un'interrogazione del 2019³, era che – con riferimento alle elezioni europee del medesimo anno – si prevedeva, per quanto concerne le agevolazioni di viaggio per gli elettori, "di erogare circa 8 milioni di euro alle società di trasporto convenzionate con il Ministero dell'interno."

Si segnala infine che in occasione di ogni consultazione elettorale, comunque, il Ministero dell'interno riepiloga l'entità e le modalità di applicazione delle agevolazioni di viaggio per gli elettori che intendono rientrare presso il comune di residenza. Ad esempio, per le elezioni politiche del 25 settembre 2023 si vedano le circolari n. 99/2022 e n. 100/2022 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, che individuano puntualmente la misura e i presupposti delle agevolazioni di viaggio.

Ulteriori agevolazioni sono state stabilite da talune norme regionali.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme conferiscono una delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza e prevedono che il legislatore delegato definisca le modalità di esercizio del diritto di voto degli elettori che, per motivi di studio, lavoro o cura, si trovano in un comune diverso da quello di residenza e rimoduli la tariffa agevolata applicata dai gestori dei servizi di trasporto a coloro che rientrano nel luogo di residenza per votare. Ciò posto, nel rammentare che la delega in esame si inserisce nel quadro di una disciplina vigente che consente il voto in comune diverso da quello di residenza solo per alcune particolari categorie di elettori (D.P.R. n. 361/1957, artt. 48-51), non si hanno osservazioni da formulare, in considerazione sia dell'ampia portata dei principi e criteri direttivi su cui si fonda la delega stessa che, al momento, non appare consentire di valutare puntualmente l'effettivo impatto dei successivi decreti legislativi sulla predetta disciplina, sia del richiamo contenuto nella delega medesima all'articolo

² 5-01755, XVIII leg. Camera

³ 5-02233, XVIII leg. Camera

17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, che, in simili circostanze, consente di rinviare la quantificazione degli effetti finanziari che derivano dall'esercizio della delega all'atto dell'adozione dei singoli decreti legislativi, fermo restando che, qualora da quest'ultimi derivino nuovi o maggiori oneri, i decreti stessi saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie⁴.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fermo restando che il provvedimento risulta assistito dal meccanismo di salvaguardia previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, di cui si è in precedenza detto per i profili di quantificazione, sembrerebbe in ogni caso necessario introdurre nel testo un'apposita clausola di invarianza finanziaria, volta a precisare in via generale che dall'attuazione della delega recata dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvederanno ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, applicandosi il meccanismo di salvaguardia previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica solo ai casi in cui i decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione all'interno dei medesimi decreti.

Appare, altresì, opportuno integrare la formulazione dell'articolo 1, comma 2, terzo periodo, al fine di prevedere che sugli schemi di decreto eventualmente ritrasMESSO alle Camere dal Governo si pronuncino anche le Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, oltre che quelle competenti per materia, in linea con quanto indicato al secondo periodo del medesimo comma 2 per l'esame iniziale in Parlamento dei medesimi schemi.

Su entrambe le suddette osservazioni, occorre acquisire l'avviso del Governo.

⁴ Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, qualora non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi e che, se da quest'ultimi derivano nuovi o maggiori oneri, gli stessi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.